

STATUTO

**NETURAL SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA GALILEI 1

Numero REA: MT - 200425

Codice fiscale: 01350630776

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2018 - Statuto completo	2
--	---



Allegato "A" atto n. 4.846 repertorio - n. 4.053 fascicolo

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

E' costituita la società cooperativa a responsabilità limitata denominata "NETU-
RAL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IMPRESA SOCIALE".

La società ha sede in **Matera**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese, ai sensi di Legge.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea dei soci, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o ridotta con delibera dell'Assemblea e fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 3

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e svolge in modo stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo è quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito

	regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In fun-	
	zione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamen-	
	to deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come og-	
	getto le seguenti attività, con una matrice comune quale l'innovazione sociale,	
	quale idea fondamentale per la produzione di prodotti e servizi che siano alternati-	
	vi a quelli già esistenti, in grado di soddisfare bisogni sociali e creare modelli dif-	
	ferenti, sostenibili, in grado di competere in un sistema del circuito dell'economia	
	circolare, tutto nell'accezione della Unione Europea:	
	- educazione, istruzione e formazione;	
	- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;	
	- valorizzazione del patrimonio culturale;	
	- turismo sociale;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- ricerca ed erogazione di servizi culturali;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scola-	
	stica ed al successo scolastico e formativo;	
	- viaggi, itinerari guidati, laboratori didattici, educazione ambientale, stori-	
	co-culturale, campagne di comunicazione, corsi di formazione e aggiornamento;	

	- progettazione, allestimento e gestione di Parchi Educativi, Ecomusei, Centri Vi-	
	site di Parchi e Centri di educazione ambientale;	
	- ideazione e realizzazione di progetti di valorizzazione turistica e ambientale del	
	territorio, creazione di club di prodotto, progetti europei, pacchetti turistici e pos-	
	sibilità di ecoturismo;	
	- promozione legata a qualunque ambito culturale (teatro, danza, fotografia, vi-	
	sual arts, musica e letteratura) con l'organizzazione di rassegne, eventi e manife-	
	stazioni;	
	- viaggi, itinerari guidati, laboratori didattici, educazione ambientale, stori-	
	co-culturale, campagne di comunicazione, corsi di formazione e aggiornamento;	
	- produzione audiovisiva (dalla sceneggiatura all'autoring del dvd);	
	- laboratori cinematografici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado;	
	- supporto artistico e tecnico nella realizzazione di qualunque progetto e/o even-	
	to, pubblico e/o privato;	
	- realizzazione di prodotti editoriali e multimediali;	
	- attività di ideazione, progettazione, sviluppo, organizzazione, gestione, monito-	
	raggio e valutazione di progetti turistici per conto proprio o terzi;	
	- ideazione, organizzazione e gestione di conferenze, convegni, seminari, incon-	
	tri, workshop, anche su richiesta e mandato di terzi;	
	- attività di consulenza e tutoraggio;	
	- organizzazione e gestione di scambi formativi e culturali in Italia e all'estero;	
	- attività di comunicazione integrata e di ufficio stampa;	
	- gestione e organizzazione biblioteche e archivi (archiviazione, catalogazione, as-	
	sistenza informatica, assistenza al pubblico);	
	- promozione di attività turistiche nei seguenti ambiti: turismo sociale, sostenibi-	

	le, accessibile, artistico;	
	- produzione e pubblicazione di guide, carte, opuscoli, materiale didattico ed in-	
	formativo;	
	- gestione di campeggi ed alberghi;	
	- incoming ed outgoing;	
	- promuovere forme di turismo sociale con la realizzazione e/o la gestione di sog-	
	giorni climatici marini, montani e termali e soggiorni vacanze.	
	Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale ai sensi	
	e per gli effetti dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 112/2017.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Coopera-	
	tiva potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività soprae-	
	lencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od	
	utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indi-	
	rettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto	
	di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-	
	ne o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59	
	ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono atti-	
	vità analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla	
	legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizza-	
	te e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	

	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui	
	all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito re-	
	golamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli so-	
	ci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È	
	in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO II	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	Soci lavoratori: coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudi-	
	ne e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della co-	
	operativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e coope-	
	rare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attra-	
	verso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requi-	
	siti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione,	
	capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di i-	
	niziativa personale in campo lavorativo e, in ogni caso, approvazione dello scopo	
	mutualistico ed adesione al medesimo.	
	Soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuita-	
	mente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti del d.lgs.	

	112/2017 e s.m.i e nei limiti previsti dalla legge stessa.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con	
	quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono di-	
	sciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supera-	
	re un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al lo-	
	ro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibera-	
	zioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio	
	di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente	
	alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di al-	
	meno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dal presente statuto:	

	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	

	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i re-	
	golamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	e) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo socia-	
	le, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale con-	
	tenuta nel presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Ca-	
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di am-	
	missione:	
	- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale,	
	con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	- l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cu-	
	ra del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministra-	

	zione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in oc-	
	casione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota inte-	
	grativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministra-	
	zione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adotta-	
	te dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplici-	
	no attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espres-	
	sa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione	

	della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione del-	
	lo stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ul-	
	teriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperati-	
	va stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b),	
	sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
	comunicare in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.) e fatto salvo quanto previsto	
	per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento de-	

	gli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti	
	alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri moti-	
	vi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esa-	
	minarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti die-	
	ci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavvi-	
	so eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro in-	
	staurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppu-	
	re che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di so-	
	cio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la co-	

	operativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'atti-	
	vità di volontariato;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano	
	il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva	
	la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a sessanta giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia en-	
	tro sessanta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamen-	
	to di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	
	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Colle-	
	gio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento	
	o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti	
	del comma 2 dell'articolo 8 D.Lgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza	
	di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere all'organo ammi-	
	nistrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione	
	si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30	

	giorni.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale	
	e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	

	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	
	to sarà devoluto con delibera del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamen-	
	to dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclu-	
	sione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli e-	
	redi del socio defunto.	
	TITOLO III	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono es-	
	sere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	

	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte non può comunque essere su-	

	periore, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 lett. A) del D.Lgs. 112/2017, all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdi-	
	te, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai so-	
	ci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti del	
	Consiglio di amministrazione;	
	d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso il termine minimo di dura-	
	ta del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di ammissione delle quote. La	
	decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso	
	stesso.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore	
	minimo pari a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Il valore della quota dete-	
	nuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il po-	
	tenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci dece-	

	duti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai so-	
	ci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della So-	
	cietà.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approva-	
	zione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segna-	
	late dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestio-	
	ne, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, ammi-	
	nistratori, ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di	
	qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annua-	
	li, fermo quanto previsto dall'art. 3 del d. lgs. 112/2017, destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione se-	
	condo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nella	
	misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori nei limiti e alle condizioni pre-	
	visti all'art. 3 comma terzo del D.Lgs. 112/2017;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni pre-	
	visti all'art. 3 comma terzo del D.Lgs. 112/2017;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	
	vile per le cooperative a mutualità prevalente nei limiti e alle condizioni previsti	
	all'art. 3 comma terzo del D. Lgs. 112/2017.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non coo-	
	peratori nella misura massima prevista per le imprese sociali.	
	Art.23 (Bilancio sociale)	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compi-	
	lazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto	
	del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri ele-	
	menti, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale	
	anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bi-	

	lancio d'esercizio.	
	Il bilancio sociale deve essere depositato per via telematica presso il registro del-	
	le imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. La cooperativa sociale dà am-	
	pia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunica-	
	zione a disposizione, ivi inclusa la sua pubblicazione sul sito internet.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio,	
	può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consenta-	
	no le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ri-	
	storni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relati-	
	va retribuzione, non possono in nessun caso superare il limite di cui all'art. 3 del	
	D.Lgs. 112/2017.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento	
	da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da pre-	
	disporre a cura del Consiglio di amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in Cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	

	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio,	
	o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo nominato ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 112/2017.	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;	
	e) procede alla nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 10 del	
	D.Lgs. 112/17;	
	f) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindaca-	
	le;	
	g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai	
	Sindaci;	
	h) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-	

	ne dei diritti dei soci;	
	i) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	j) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;	
	k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso;	
	l) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	m) approva il regolamento interno di lavoro;	
	n) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	o) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	p) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua appro-	
	vazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto h) deve esse-	
	re redatto da un Notaio.	
	Art. 27 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione, con avviso con-	
	tenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comu-	
	ne diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R	
	inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione tra-	
	smessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci,	
	a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	

	giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni	
	volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comun-	
	que non oltre otto giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal	
	Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti	
	ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informa-	
	to.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua tra-	
	sformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	soci.	
	Art. 29 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di vo-	

	to coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione, ad eccezione della specifica disciplina per i soci sovventori.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-	
	stanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	
	condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio	
	di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea	
	totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sa-	
	ranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Co-	
	operativa.	

	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
	mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assem-	
	blea.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 31 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabi-	
	le da tre a cinque eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il nu-	
	mero.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguen-	
	ti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresi-	
	dente.	

	Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite	
	da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo	
	di lucro.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non so-	
	ci, purchè la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia	
	scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre e-	
	sercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rie-	
	leggibili.	
	Art. 32 (Compiti del Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del-	
	la Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scis-	
	sione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rap-	
	porti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Co-	
	mitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	

	non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fat-	
	ta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomu-	
	nicaione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente	
	condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunio-	
	ne, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando ne-	
	cessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la ste-	
	sura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di	
	voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di	
	come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio	
	Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia	
	in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'o-	
	rigine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi	
	dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazio-	
	ne.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedo-	
	no a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorren-	
	do tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora	
	quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sosti-	
	tuzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quel-	
	li in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Ammini-	
	strazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convo-	
	cata da ogni socio.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi se dovuti ai componenti il Consi-	

	glio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spet-	
	ta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se no-	
	minato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti	
	di particolari cariche.	
	Agli amministratori deve essere corrisposto un compenso nei limiti di quanto in-	
	dicato dall'art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs.112/2017.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine	
	mandato.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Coope-	
	rativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, an-	
	che ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può no-	
	minare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi	
	conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad al-	
	tri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 37 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)	
	L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 112/ 2017 e s.m.i., nomina uno o	
	più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma c.c. e 2399 c.c.	
	quale organo di controllo.	
	La revisione legale dei conti, qualora obbligatoria per legge o comunque delibera-	

	ta dall'assemblea, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di	
	revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito re-	
	gistro dei revisori legali.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art.38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al	
	D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di so-	
	cio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di so-	
	ci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di ade-	
	sione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore	
	è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Ca-	
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	

	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocin-	
	quantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della con-	
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli ar-	
	ticoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è de-	
	ciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-	
	perazione.	
	Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ri-	
	cade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma	
	uno, D. Lgs. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per deci-	
	dere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del	
	giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione	
	dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una	
	sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. 5/2003, nel ca-	
	so in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al ri-	

	spetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita u-	
	dienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel prece-	
	dente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Re-	
	golamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla li-	
	quidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori e dei dividen-	
	di deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimen-	
	to dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione, oltre al regolamento	
	di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sot-	
	toponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potran-	
	no essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno	
	costituiti.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devo-	
	luzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 112/2017 e dell'articolo 2514 del codi-	
	ce civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-	
	vamente versato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni e quote, of-	
	ferti in sottoscrizione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanzia-	
	ri in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distri-	
	buzione dei dividendi ai sensi dell'articolo 3, del d.lgs. 112/2017;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del	
	d.lgs. 112/2017;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	

34 di 35

35 di 35